

COMUNE DI BARBARA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 2 del 23.3.2005

CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI	
ART. 1 Principi fondamentali	
1. Il Comune di Barbara rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, ideale e culturale.	
2. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.	
3. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della costituzione, dello statuto e delle leggi. Esercita altresì secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.	
4. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi.	
5. Garantisce la pubblicità degli atti della amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.	

<p>6. Si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, di ogni forma di associazione, di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini impegnandosi altresì a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'ente.</p>	
<p>7. Ispira la propria azione al principio di solidarietà offrendo sostegno alle categorie più deboli senza distinzione di nazionalità di fede politica e religiosa.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 2 Stemma, gonfalone e bollo</p>	
<p>1. Il Comune di Barbara ha come suo segno distintivo lo stemma che ha la seguente blasonatura: d'azzurro, alla torre di due palchi, merlata alla guelfa, di argento, murata di nero, il palco superiore merlato di quattro, finestrato di uno del campo, cimato dalla palma di verde e dalla spada d'argento, guarnite d'oro, decussate, la palma posta in sbarra e attraversante; il palco inferiore merlato di quattro e chiuso di oro, essa torre fondata sulla pianura diminuita, di verde.</p>	
<p>2. Il Comune di Barbara fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone.</p>	
<p>3. Il bollo è il timbro che reca l'emblema del comune che ne identifica gli atti e i documenti.</p>	
<p>4. Nell'uso dello stemma, del gonfalone e del bollo si osservano le norme di legge vigenti in materia.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 3 Territorio e sede</p>	
<p>1. Il Comune di Barbara comprende la parte di suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.</p>	
<p>2. Tale territorio ha un'estensione di Kmq. 10.83 confinante con i Comuni di Arcevia, Serra de' Conti, Ostra-Vetere, Castelleone di Suasa e Corinaldo.</p>	
<p>3. Il territorio comunale non comprende frazioni.</p>	

4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Castello, n. 4.	
5. Le adunanze degli organi elettivi, collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.	
ART. 4 Albo pretorio	
1. Il Comune di Barbara ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze e dei manifesti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico.	
2. Il segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.	
ART. 5 Finalità	
1. Il Comune di Barbara ispira la propria azione al perseguimento delle seguenti finalità:	
a) l'ordinata convivenza sociale garantendo il rispetto di tradizioni, valori morali, religiosi, civili ed ideali cui la comunità barbarese si è sempre confermata nel corso della sua millenaria storia. In questo senso riconosce la funzione ideale della celebrazione annuale della festività patronale di S.Barbara il 4 dicembre come segno della unità ideale e civile della vita cittadina;	
b) la tutela e promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini;	
c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;	
d) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;	
e) la collaborazione con i comuni vicini per l'esercizio e la gestione delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;	
f) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di	

associazionismo economico e di cooperazione;	
g) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;	
h) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;	
i) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;	
l) le pari opportunità tra uomini e donne;	
m) la promozione di attività sportive, dilettantistiche e ricreative e del tempo libero.	
CAPO II – ORGANI ELETTIVI	
ART. 6 Organi elettivi	
1 Sono organi elettivi del Comune il Sindaco ed il Consiglio.	Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta , il Sindaco
ART. 7 Consiglio	
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e dai consiglieri.	Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 12 consiglieri
2. L'elezione e la durata del consiglio, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.	
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione: resta fermo quanto stabilito per la supplenza e la surrogazione dall'art. 45 del Decr.to Leg.vo 267/2000	
4. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.	
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.	

<p>6. La prima seduta del consiglio, da tenersi entro 10 giorni della convocazione, è convocata dal sindaco nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione, per la convalida degli eletti il giuramento del sindaco, la comunicazione dei componenti la giunta e la presentazione delle linee programmatiche di governo da parte del sindaco. La presidenza spetta al sindaco,</p>	
<p>7. L'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 37 della legge 8/6/1990, n. 142 determina lo scioglimento del consiglio.</p>	<p>L'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 52 del Decr.to Leg.vo 267/2000 determina lo scioglimento del Consiglio</p>
<p>ART. 8 Competenze e attribuzioni</p>	
<p>1. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.</p>	
<p>2. Impronta l'azione complessiva dell'ente a principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.</p>	
<p>3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.</p>	
<p>4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse.</p>	
<p>5. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:</p>	
<p>a) lo statuto dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;</p>	<p>a) lo Statuto dell'ente, i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3 del Decr.to Leg.vo 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi</p>
<p>b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i</p>	<p>i programmi le relazioni previsionali e programmatiche i piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e</p>

pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142;	pluriennali per la loro attuazione ,eventuali deroghe ad esso,pareri da rendere per dette materie.
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;	soppresso
d) le convenzioni con altri comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;	
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;	
f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;	organizzazione dei pubblici servizi ,costituzione di istituzioni ed aziende speciali,concessione dei pubblici servizi,partecipazione dell'ente locale a società di capitali,affidamento di attività o servizi mediante convenzione
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione dei servizi;	g) istituzione ed ordinamento dei tributi con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi , la determinazione dei servizi
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;	
i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;	la contrazione di mutui o apertura di crediti non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;	
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta e deldella giunta , del segretario comunale o di altri

segretario comunale	funzionari
<p>n) La definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune, presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso i suddetti enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.</p>	
<p>o) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;</p>	
<p>p) la nomina del difensore civico.</p>	
	<p>q) Il Consiglio nei modi disciplinati dalla Statuto partecipa altresì alla definizione ,all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori</p>
<p>6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.</p>	
<p>ART. 9 Funzionamento del consiglio</p>	
<p>1. L'attività del consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.</p>	<p>L'attività del Consiglio è disciplinata dal Regolamento ,approvato a maggioranza assoluta che prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte</p>
<p>2. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.</p>	
<p>3. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente statuto. Per la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui alla lettera m dell'art. 42 della Decr.to Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono</p>	

<p>proclamati eletti coloro che sono stati preventivamente designati dalla minoranza stessa e che hanno riportato il maggior numero di voti.</p>	
<p>4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.</p>	
<p>5. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima e fa seguito ad adunanza andata deserta per mancanza di numero legale, le deliberazioni del consiglio sono valide, purchè intervengano almeno quattro consiglieri. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.</p>	
<p>6. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d'ufficio decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.</p>	
<p>7. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.</p>	<p>Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate personalmente al protocollo dell'ente dal /o dai consiglieri che intendono dimettere la carica: in alternativa alla presentazione personale si stabilisce che l'atto di dimissioni produce effetti giuridici solo se autenticato e inoltrato al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore ai cinque giorni Dette dimissioni sono irrevocabili , non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la deliberazione di surrogazione nel termine di 10 giorni dalla data delle dimissioni: Nel caso di dimissioni di più consiglieri si segue l'ordine di presentazione delle dimissioni quale</p>

	risulta dal protocollo e si adottano separate deliberazioni di surroga
8. Di ogni seduta del consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.	
ART. 10 Convocazione del consiglio	
1. Il sindaco convoca il consiglio. Al sindaco spetta la formulazione dell'ordine del giorno e la presidenza dei lavori secondo le norme di legge e regolamentari. Il sindaco provvede a convocare il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.	
2. La convocazione dei componenti del consiglio deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale. A tal fine tutti i consiglieri dovranno eleggere domicilio	comunale sul territorio
3. Gli avvisi delle sedute debbono essere recapitati ai componenti del consiglio almeno cinque giorni prima della data stabilita per il consiglio; nei casi di assoluta necessità per l'adozione di provvedimenti urgenti ed improcrastinabili, almeno ventiquattro ore prima. Per il computo dei termini, si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.	
ART. 11 Consiglieri	
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.	
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale data dal numero dei voti di lista aumentato del numero dei voti di preferenza con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73 comma 11 del Decr.to Leg.vo 267/2000 e	

successive modificazioni.	
ART. 12 Diritti dei consiglieri	
1. I consiglieri nei limiti stabiliti dal regolamento esercitano i diritti di cui agli articoli 31 e 45 della legge 142 del 8 giugno 1990 e precisamente:	I Consiglieri nei limiti stabiliti dal Regolamento esercitano i diritti di cui di cui all'articolo 43 del Testo Unico per gli Enti Locali (Decr.to Leg.vo 267/2000) e precisamente:
a) iniziative sulle questioni sottoposte a deliberazione del consiglio, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dal regolamento;	
b) diritto di ottenere notizie e informazioni utili, collaborazione ed assistenza da parte degli uffici per l'espletamento del mandato;	diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge
c) diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo;	diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento
d) diritto di chiedere la convocazione del consiglio per discutere questioni specifiche;	diritto di chiedere la convocazione del Consiglio per discutere questioni specifiche nei termini e con le modalità previste dall'articolo 39 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000
e) diritto di promuovere la sottoposizione a controllo di legittimità degli atti della giunta ai sensi del comma 2 e del comma 4 dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.	Soppresso
ART. 13 Commissioni consiliari	
1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri commissioni speciali e di indagine.	
2. Le prime sono finalizzate all'esame di particolari questioni: per le stesse vengono fissati, con la deliberazione istitutiva, il termine, le attribuzioni e la composizione.	
3. Le seconde sono istituite per disporre indagini su materie di interesse generale e comunque di competenza comunale.	

4. I responsabili degli uffici forniscono alle commissioni tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste.	
5. Le suddette commissioni sono elette con il criterio della rappresentanza proporzionale.	
6. Alle loro adunanze possono essere invitati a partecipare il sindaco, gli assessori, gli organismi associativi, i responsabili degli uffici, i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.	
7. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.	
ART. 14 Gruppi consiliari	
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e nominare i relativi capigruppo, dandone comunicazione al segretario comunale.	
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.	
3. Tutte le deliberazioni di cui all'articolo 45 comma 2 della legge 142 del 8 giugno 1990 sono comunicate ai capigruppo presso il loro domicilio. A tale fine i capigruppo eleggono domicilio nel territorio comunale.	Tutte le deliberazioni della Giunta ,contestualmente all'affissione all'Albo ,sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari presso il loro domicilio (a tal fine i capigruppo eleggono domicilio nel territorio comunale); i relativi testi sono messi a disposizione ,previa richiesta dei consiglieri medesimi presso la sede municipale
ART. 15 La giunta	
1. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi. Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei	La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto del Sindaco o dei

confronti dello stesso.	dirigenti. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
ART. 16 Composizione della giunta	
1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari a 2.	La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a 4.
2. La carica di assessore non può essere ricoperta da chi ha svolto tale funzione in via consecutiva negli ultimi due mandati.	'?
3. Non possono contemporaneamente far parte della giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.	
3. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. 4. La comunicazione di nomina motiva la scelta effettuata ed indica il vicesindaco. I requisiti per la nomina ad assessore sono verificati dalla giunta nella sua prima seduta.	3. 4. Il Sindaco nomina i componenti della giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
5. Gli assessori non facenti parte del consiglio partecipano alle sedute consiliari e a quelle delle commissioni consiliari senza diritto di voto. In tale sede hanno facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di presentare proposte rivolte al consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni o mozioni.	

ART. 17 Funzionamento della giunta	
1. La giunta è convocata senza particolari formalità dal sindaco: allo stesso spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.	
2. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali adottate a maggioranza dei voti. 3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di n. 2 componenti. A parità di voti prevale il voto del sindaco, o in sua assenza del vicesindaco. Le riunioni non sono pubbliche salva determinazione della giunta stessa.	2. 4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. A parità di voti prevale il voto del Sindaco o in sua assenza del Vicesindaco.. 5. Le riunioni non sono pubbliche salva determinazione della Giunta stessa
3. La giunta è responsabile della attuazione delle deliberazioni consiliari, attraverso l'organizzazione amministrativa dell'ente. Il segretario comunale e i responsabili dei servizi, per quanto di competenza, possono rivolgere alla giunta comunale proposte scritte. Possono essere chiamati alle sedute della giunta i responsabili dei servizi per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.	
4. Il sindaco può revocare uno o entrambi gli assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.	Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio
ART. 18 Attribuzioni della giunta	
1. Compete alla giunta:	
a) la predisposizione degli atti di competenza del consiglio;	
b) la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni;	
c) l'adozione delle deliberazioni concernenti gli appalti e le concessioni purchè previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che non siano di competenza dei dirigenti	
d) i progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal consiglio;	

<p>e) gli atti relativi alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo anche se impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, anche attraverso il conferimento di incarichi per il regolare ed ordinato svolgimento dei servizi;</p>	
<p>f) contributi, indennità, compensi, rimborsi a dipendenti o terzi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ed in particolare dei criteri stabiliti dal consiglio comunale in attuazione dell'art. 12 della legge 241 anno 1990;</p>	
<p>g) i provvedimenti riguardanti le assunzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed agli atti del consiglio comunale dallo stesso adottati nell'ambito delle proprie competenze;</p>	<p>g) il regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio</p>
<p>h) la vigilanza sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;</p>	
<p>i) Il conferimento degli incarichi professionali per la progettazione, direzione, contabilità dei lavori concernenti opere previste in atti fondamentali del consiglio.</p>	<p>limitatamente a quanto non previsto nelle competenze dei Responsabili delle Aree</p>
<p>l) ogni altro atto che non rientri nelle competenze del consiglio, del sindaco, del segretario comunale o dei responsabili dei servizi.</p>	<p>In generale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi del ai sensi dell'articolo 107 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n.267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto del Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e dei Responsabili di Area Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso</p>
<p>2. La giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.</p>	<p>Soppresso</p>
<p>3. La giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di</p>	

decadenza.	
ART. 19 Il sindaco	
1. Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del comune.	
2. Sovrintende all'andamento generale dell'ente. Provvede a dare impulso e a coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della giunta, mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal consiglio. Rappresenta il comune ad ogni effetto di legge.	Convoca e presiede la Giunta nonchè il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune
3. Il sindaco provvede a convocare e presiedere il consiglio comunale e la giunta, a fare eseguire le rispettive deliberazioni, a tutelare le prerogative dei consiglieri e a garantire l'esercizio delle loro funzioni.	
4. Il sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del consiglio comunale.	
5. I casi di incompatibilità, di ineleggibilità, lo "status" e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.	
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio; in ogni caso il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.	
6. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.	
7. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio con contestuale nomina di un commissario. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni	

caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.	
<p>8. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.</p> <p>9. Il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge</p>	
9. Il sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono demandate dalle leggi regionali.	
ART. 20 Attribuzioni di amministrazione	
1. Il sindaco:	
a) sovrintende al funzionamento dei servizi e impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine all'adozione dei criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi.	?
b) ha facoltà di delega;	
c) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la giunta comunale. Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;	
d) convoca i comizi per i referendum consultivi;	?
e) adotta ordinanze ordinarie;	
f) rilascia i provvedimenti autorizzatori e concessivi che la legge non riserva ai responsabili di servizio	
g) provvede, nell'ambito della disciplina legislativa e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione a coordinare e riorganizzare nel territorio comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio , al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le	

esigenze generali degli utenti;	
h) stipula in rappresentanza dell'ente, i contratti già conclusi, in sostituzione del segretario comunale qualora quest'ultimo sia ufficiale rogante.	
i) provvede alla nomina alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del consiglio, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;	
l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dallo statuto e dal regolamento di	l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ,attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna compatibilmente con le modalità ed o criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decr.to Leg..vo 267/2000 nonché dallo Statuto e dai Regolamenti
organizzazione;	
m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;	
ART. 21 Attribuzioni di vigilanza	
1. Il sindaco:	
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;	
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative	
sull'intera attività del comune;	
c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;	
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;	
e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni;	
f) vieta l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale ai sensi delle vigenti norme di legge;	soppresso
g) irroga le sanzioni più gravi della censura su proposta del competente organo disciplinare.	Soppresso

ART. 22 Attribuzioni di organizzazione	
1. Il sindaco:	
a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da egli presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;	?
b) ha potere di conferire delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori o a consiglieri comunali;	
c) delega l'adozione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al segretario comunale;	
d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio.	
ART. 23 Vicesindaco	
1. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del Decr.to leg.vo n.267/2000. In caso di assenza o di impedimento anche del vicesindaco si segue l'ordine con cui i nomi egli assessori sono stati comunicati al consiglio. Se la cessazione dalla carica di sindaco avviene per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso fino alla elezione del nuovo sindaco le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco. Parimenti il vicesindaco svolge le funzioni di sindaco in caso di scioglimento del consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un commissario.	
ART. 24 Mozione di sfiducia	
1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.	
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.	
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei	senza computare a tal fine il sindaco

consiglieri assegnati.	
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.	
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio.	e la nomina del commissario
CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE	
ART. 25 Principi e criteri fondamentali di gestione	
1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.	Il Comune di Barbara ha un Segretario titolare dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'articolo 102 del Decr.to leg.vo 267/2000 ed iscritto all'Albo di cui all'articolo 98 del medesimo Decreto.
2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione e il coordinamento tecnico-amministrativo degli uffici e dei servizi.	Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi ,allo Statuto ed ai Regolamenti
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.	Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi, e ne coordina l'attività,salvo quando ai sensi e per gli effetti dell'art.108 comma 1 del Decr.to Leg.vo 267/2000 il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale. Il Segretario Comunale stesso può essere nominato Direttore Generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4 del Decr.to Leg.vo 267/2000
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge	5. Il Segretario inoltre partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la

e del presente statuto.	verbalizzazione: 6. Esprime il parere di cui all'articolo 49 del Decr.to leg. vo 267/2000 nel caso di assenza dei responsabili dei servizi.
ART. 26 Attribuzioni gestionali	
1. Competono al segretario comunale:	
a) la predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;	
b) l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;	soppresso
c) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;	soppresso
d) la sottoscrizione di atti deliberativi e certificati di pubblicazione;	
e) la verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti e l'emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti;	la verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti a richiesta dell'Amministrazione o dei Responsabili dei servizi
f) la verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;	
g) la sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;	soppresso
h) la facoltà di rogare contratti nell'esclusivo interesse del Comune.	
i) ordina beni ed i servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni di giunta;	soppresso
l) provvede alla liquidazione delle spese fisse e di quelle regolarmente ordinate;	soppresso
m) procede alla irrogazione del rimprovero verbale.	
n) tutto ciò che la legge in generale gli comanda. Limitatamente alle "determinazioni" conseguenti agli atti di cui alle lettere i) ed l) il segretario comunale può delegare con le modalità ed i limiti ritenuti opportuni i responsabili dei servizi.	Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco e dall'Amministrazione Comunale.
ART. 27 Attribuzioni consultive	
1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro	Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di

interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.	lavoro interne all'ente e con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.	
3. Può sottoscrivere i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.	Soppresso
ART. 28 Attribuzioni di sovrintendenza direzione – coordinamento	
1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.	Il segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici e del personale
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.	Soppresso
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.	Può adottare provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Contesta addebiti, irroga rimproveri verbali con l'osservanza delle norme di legge e regolamentari.	5.
ART. 29 Attribuzioni di legalità e garanzia	
1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi curandone altresì la verbalizzazione.	
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale.	Soppresso
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum	

4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.	
6. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo, dichiara su attestazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo ed attesta l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.Dichiara su attestazione del messo comunale l'avvenuta pubblicazione all'albo degli atti soggetti a pubblicità ed attesta l'esecutività dei provvedimenti dell'ente
ART. 30 Obbligo di astensione	
1. Salvo le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30 aprile 1981 n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla loro amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratti d'interesse dei loro parenti sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.	Salvo le cause di ineleggibilità di cui al Decr.to Legvo 267/2000 i componenti.....
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.	
3. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale. In tal caso il consiglio o la giunta designano seduta stante un consigliere o un assessore per lo svolgimento delle funzioni di segretario limitatamente alla deliberazioni di cui al comma 1.	
4. Al sindaco, nonchè agli assessori e ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo a alla vigilanza del comune.	
CAPO IV - UFFICI	
ART. 31 Principi strutturali ed organizzativi	
1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e si informa ai seguenti principi:	

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;	
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;	
c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;	
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.	
ART. 32 Struttura	
1. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in uffici ed è disciplinata dal regolamento.	L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in uffici ed è disciplinata dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi previsto dall'articolo 48 comma 3
2. Il regolamento disciplina in particolare la struttura organizzativo- funzionale dell'ente., la dotazione organica. nonché le norme di accesso e la disciplina dei concorsi	
3. L'organizzazione dell'ente è impostata sulla base di criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Si perseguono nella attività i fini determinati dalla legge e dallo statuto, la tempestività e la rispondenza al pubblico interesse.	
4. Il regolamento si ispira ai seguenti principi:	
- articolazione flessibile della organizzazione degli uffici e servizi in relazione alla natura delle attività da svolgere e in funzione del programma di governo;	
- la revisione periodica della dotazione del personale ai singoli uffici e servizi;	
- la valutazione periodica dei risultati raggiunti;	
- la mobilità negli incarichi.	-la determinazione dei criteri per l'introduzione di tutte le forme di controllo previste dalla legge

<p align="center">ART. 32 - bis Compiti dei responsabili dei servizi</p>	
<p>1. Spettano ai responsabili dei servizi la direzione degli uffici e dei servizi del comune secondo le disposizioni di legge, dello statuto e del regolamento di cui all'articolo precedente, in conformità del principio in base al quale sono attribuiti agli organi politici i poteri di indirizzo e di controllo ed ai responsabili amministrativi la gestione amministrativa.</p>	
<p>2. Spettano ai responsabili dei servizi in conformità alle direttive ed ai principi dettati dall'organo di governo anche in attuazione del decreto legislativo n. 29\93 e successive modifiche, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno non espressamente attribuiti al segretario comunale e al sindaco.</p>	<p>Spettano ai Responsabili dei servizi in conformità alle direttive ed ai principi dettati dall'organo di governo ,anche in attuazione del Decr.to leg.vo 165/2001.....</p>
<p>3. Spettano ai responsabili dei servizi nell'ambito delle attività sopra descritte i seguenti compiti:</p>	
<p>a) l'espletamento delle procedure di appalto di lavori, forniture e servizi;</p>	
<p>b) l'emanazione degli atti delegati dal sindaco e di quelli espressamente delegati dal segretario comunale;</p>	
<p>c) gli atti costituenti, certificazione, ed attestazione di conformità alla legge ed ai regolamenti nonché le autenticazioni non espressamente riservate al sindaco e al segretario comunale;</p>	
<p>d) le manifestazioni di conoscenza e di documentazione, i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni, le stime.</p>	
	<p>e) la stipulazione dei contratti e)gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa f)gli atti di amministrazione e gestione del personale g)i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge , dal regolamento, da atti generali di</p>

	<p>indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie</p> <p>h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori ,abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale , nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale</p> <p>i)le attestazioni, certificazioni,comunicazioni,diffide verbali autenticazioni legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza</p> <p>l)gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamento in base a questi delegati dal sindaco</p>
4. L'attività gestionale del responsabile del servizio assume la forma di "determinazione".	
ART. 33 Personale	
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.	
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi del Comune che danno esecuzione alle norme dello Stato ed allo statuto.	
3. Il regolamento degli uffici, relativamente allo stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:	
a) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;	
b) diritti, doveri e sanzioni;	
c) modalità organizzative dell'organo disciplinare;	
d) trattamento economico.	
ART. 34 Responsabilità	
1. Per gli amministratori e per il personale del comune si osservano le disposizioni in materia	

di responsabilità degli impiegati dello Stato.	
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del comune, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione. nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge	3.
CAPO V - SERVIZI	
ART. 35 Servizi pubblici locali	
1. Il comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.	
2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge. Vengono osservati per la presente materia i principi dettati dagli articoli 112, 113 e 113 bis Decr.to Leg.vo 267/2000	.
	<p>I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, società a capitale interamente pubblico a condizione che gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli enti pubblici che la controllano.</p> <p>Per servizi di modeste dimensioni è consentita la gestione in economia.</p> <p>Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate</p>

ART. 36 Aziende speciali ed istituzioni	
1. L'azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.	
2. L'istituzione è organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.	
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.	
4. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, sono nominati dal consiglio comunale con separata votazione e fuori del proprio seno con voto limitato a due terzi. I componenti debbono essere scelti tra soggetti che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica competenza tecnica e amministrativa per studi conseguiti e per funzioni disimpegnate.	
5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficienza ed economia ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.	
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del comune.	
7. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.	
8 Il revisore del conto del comune esercita le funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un	9

apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sul funzionamento dei servizi.	
CAPO VI - FINANZA E CONTABILITA'	
ART. 37 Finanza locale	
1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.	
2. Il Comune ha altresì potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.	
ART. 38 Bilancio e programmazione finanziaria	
1. Il Comune delibera entro il trentuno ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.	Il Comune delibera annualmente il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi di unità, annualità ,universalità ed integrità, veridicità pareggio finanziario e pubblicità
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche. e comunque non inferiore ad anni tre e degli allegati previsti dall'articolo 172 del Decr.to Leg.vo 267/2000	
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.	
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.	
5. I risultati di gestione possono essere rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.	
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione	Al rendiconto è allegata una relazione

illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.	illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti
7. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il trenta giugno dell'anno successivo.	Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il trenta giugno dell'anno successivo
ART. 39 Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti	
1. Il consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.	Il Consiglio Comunale approva il Regolamento di contabilità.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.	
ART 40 Revisione economica e finanziaria	
1. Il consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il revisore dei conti.	
2. Il revisore è scelto ai sensi dell'articolo 57, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.	Il Revisore è scelto ai sensi e con le modalità dell'articolo 234 del Decreto Leg.vo 267/2000.....
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.	
4. Il revisore collabora con il consiglio nella funzione di controllo; esercita, secondo le disposizioni di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo una apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.	Il Revisore esercita le funzioni specificate nell'articolo 239 del Decreto Leg.vo 267/2000 ed in particolare: -collabora con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento -esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione,sui suoi allegati e sulle variazioni di bilancio Vigila sulla regolarità della gestione

	<p>relativamente ad entrate,spese,attività contrattuale, all'amministrazione dei beni,alla completezza della documentazione ,agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità</p> <p>-relazione sulla proposta di deliberazione consiliare relativa al rendiconto della gestione</p> <p>-referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione ,con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali,ove si configurino ipotesi di responsabilità</p> <p>-verifiche di cassa</p> <p>Ha diritto di accesso agli atti e può partecipare all'Assemblea dell'organo consiliare</p>
<p>5. La relazione di cui al comma 4 è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.</p>	<p>Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario</p>
<p>7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie il suo dovere con diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.</p>	<p>Deve inoltre conservare la riservatezza su fatti e documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio.</p>
<p>ART. 41 Controllo di gestione</p>	<p>ART. 41 Controlli interni</p>
<p>1. Il regolamento di contabilità disciplina le forme di controllo di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi, nonché degli enti delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune.</p>	<p>L'ente nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa</p> <p>-garantisce attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità ,regolarità e correttezza dell'azione amministrativa</p> <p>-verifica attraverso il controllo di gestione l'efficacia , l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare ,anche mediante tempestivi interventi di correzione ,il rapporto tra costi e risultati.</p> <p>-valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.</p> <p>-valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei</p>

	<p>piani,programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.</p> <p>I controlli interni sono effettuati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione .</p> <p>Vengono assunti a riferimento i principi di cui al decreto legislativo n.286 del 30 luglio 1999</p>
CAPO VII - ORDINAMENTO FUNZIONALE	
ART. 42 Forme di collaborazione, convenzioni	
<p>1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune promuove rapporti con altri comuni, con la provincia, con la regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.</p>	
<p>2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.</p>	
<p>3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità economica europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.</p>	
ART. 43 Consorzi	
<p>1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n.142, in quanto compatibili.</p>	<p>IL Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 dell'articolo 267/2000 in quanto compatibili.</p> <p>Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondale leggi alle quali sono soggetti</p>

<p>2. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.</p>	
<p>3. In particolare la convenzione deve disciplinare la nomina e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.</p>	
<p>4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato.</p>	
<p style="text-align: center;">ART.44</p> <p style="text-align: center;">Unioni di Comuni</p> <p>Il Comune può costituirsi in Unione con altro ,o con altri comuni di norma contermini allo scopo di esercitare una pluralità di funzioni di loro competenza</p> <p>L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie .</p> <p>Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione ed individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse</p> <p>Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati garantendo la rappresentanza delle minoranze</p> <p>L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni</p> <p>Alle Unioni di comuni si applicano in quanto compatibili i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.</p> <p>Si applicano in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni ; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla</p>	

<p>popolazione complessiva dell'ente . Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe dai contributi sui servizi ad esse affidati.</p>	
<p>ART. 45 Accordi di programma</p>	
<p>1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il sindaco qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.</p>	
<p>2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.</p>	
<p>3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma. il sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.</p>	
<p>4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.</p>	
<p>5. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, sempre che vi sia l'assenso del Comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.</p>	
<p>6. Ove l'accordo comporti variazione degli</p>	

strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio entro trenta giorni a pena di decadenza.	
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal commissario del governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.	
CAPO VIII - PARTECIPAZIONE POPOLARE	
ART. 46	
Interventi nel procedimento amministrativo	
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un provvedimento amministrativo del comune hanno facoltà di intervenire nel procedimento.	
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.	
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.	
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviate, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.	
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la rendano particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o	

con altre modalità, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.	
6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.	
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.	
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.	
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione comunale deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.	
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.	
11. L'amministrazione comunale può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento	
ART. 47 Istanze	
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.	
2. La risposta all'interrogazione viene fornita dal sindaco, entro il termine massimo di	

sessanta giorni.	
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, che deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.	
ART. 48 Petizioni	
1. Tutti i cittadini singoli o associati possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.	
2. Il regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 49 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame dello stesso e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.	
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.	
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.	
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.	
ART. 49 Associazionismo e partecipazione	
1. Il comune sostiene e valorizza le libere	

forme associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.	
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il comune:	
a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;	
b) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune stesso;	
c) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture ed il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei servizi e degli uffici;	
d) affida ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni. Nel caso di assegnazione di fondi, il rendiconto è approvato dalla giunta.	
ART. 50 Referendum consultivo	
1. Il referendum consultivo è la forma di consultazione generale attraverso cui i cittadini esprimono pareri ed indirizzi sull'attività amministrativa.	
2. Il regolamento definisce, in conformità ai principi sanciti dal presente articolo, procedure e modalità del referendum consultivo che rappresenta lo strumento specifico di democrazia diretta.	
3. Il referendum può riguardare le materie di esclusiva competenza comunale e non può essere proposto per:	
a) scelte amministrative in materia di tributi locali, tasse e tariffe;	
b) attività di mera esecuzione di norme statali o regionali;	
c) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;	
d) provvedimenti inerenti al personale comunale;	
e) bilancio preventivo e conto consuntivo.	

<p>4. Il consiglio, prima di procedere all'approvazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, l'indizione di referendum consultivi. Il referendum consultivo è altresì indetto dal consiglio quando lo richieda almeno un quinto degli aventi diritto al voto.</p>	
<p>5. La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.</p>	
<p>6. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta l'anno. La data di effettuazione è indicata con provvedimento del sindaco in base alla deliberazione di cui al comma 2. Non possono essere proposti referendum consultivi, nè possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Non può essere indetto più di un referendum consultivo nel corso di un anno, nè possono essere assoggettate a referendum prima che siano trascorsi cinque anni materie sulle quali il corpo elettorale si sia già pronunciato con referendum.</p>	
<p>7. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.</p>	
<p>8. Possono esercitare diritto di voto tutti i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto alla data delle elezioni il sedicesimo anno di età. La proposta assoggettata a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno la metà degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	
<p>9. Se l'esito è stato favorevole il sindaco propone al consiglio entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto dei quesiti. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco</p>	

<p>ha facoltà di proporre egualmente la deliberazione predetta. Qualora il consiglio ritenga di dover disattendere in tutto o in parte le conclusioni del referendum deve motivare esplicitamente il provvedimento. Per le relative procedure si fa rinvio alle norme del regolamento.</p>	
<p>8. Lo svolgimento delle attività referendarie è disciplinato da apposito regolamento.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 51 Difensore civico</p>	
<p>1. E' istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.</p>	
<p>2. All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che per esperienze acquisite offra garanzia di competenza, di probità e di obiettività di giudizio.</p>	
<p>3. Sono ineleggibili alla carica di difensore civico:</p>	
<p>a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;</p>	
<p>b) i dipendenti del comune e coloro che prestino attività di consulenza e collaborazione con il comune stesso;</p>	
<p>c) i candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale anche se non eletti;</p>	
<p>d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;</p>	
<p>e) coloro che si trovino in una delle altre condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.</p>	
<p>4. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.</p>	

<p>5. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.</p>	
<p>6. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio; non può essergli opposto il segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del comune e degli enti sottoposti a vigilanza del comune nonchè i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.</p>	
<p>7. Può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il difensore civico è inoltre revocato di diritto dall'incarico, se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbero la ineleggibilità o l'incompatibilità.</p>	
<p>8. Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al consiglio comunale.</p>	
<p>9. Può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.</p>	
<p>10. La funzione del difensore civico è gratuita. Al medesimo verrà corrisposto il rimborso delle spese eventualmente sostenute.</p>	

CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI	
ART. 52 Modifiche allo statuto	
1. Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in sedute successive da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.	
ART. 53 Entrata in vigore	
1. Il presente statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.	Lo Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente